

TUTELE, I CUI ONERI PER LE AZIENDE SONO POSTI A CARICO DELLO STATO, PER I LAVORATORI 1) SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA; 2) FRAGILI: ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

Con il messaggio 15/1/2021 n. 171 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021), l'INPS ha illustrato le novità introdotte dalla legge 30/12/2020 n. 178 in merito alle **tutele di cui all'art. 26 del d.l. 17/3/2020 n. 18** (*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - convertito, con modificazioni, nella legge 24/4/2020 n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) - nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti "fragili" (commi 2 e 2-bis), i cui "oneri a carico del datore di

(*) **Art. 26 del d.l. n. 18/2020, come modificato (dall'1/1/2021) dalla legge n. 178/2020 e (dal 23/3/2021) dal d.l. n. 41/2021**

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento.

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

lavoro”, “in deroga alle disposizioni vigenti”, “sono posti a carico dello Stato” (art. 26, comma 5, d.l. 18/2020).

Sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili” previste dall’art. 26 del d.l. n. 18/2020, l’art. 15, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22/3/2021 n. 41, in vigore dal 23 marzo 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), ha: (1) esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (ex art. 26, comma 2) e stabilito che non sia computabile ai fini del termine massimo previsto per il comperto, sulla base degli specifici contratti di riferimento; (2) precisato che la tutela è riconosciuta laddove la prestazione non possa essere resa in modalità di lavoro agile (**) (art. 26, comma 2-bis).

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni fornite dall’Istituto (da ultimo) con il menzionato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’art. 15 del d.l. 22/3/2021 n. 41 non ha apportato modifiche al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, né ha previsto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già stabiliti per le tutele di cui all’art. 26 del d.l. n. 18/2020.

In conseguenza delle suddette modifiche normative l’INPS, con il messaggio 23/4/2021 n. 1667, ha fornito le seguenti istruzioni operative per il riconoscimento di quanto previsto dall’art. 26 del d.l. n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’Istituto.

Tutela per i lavoratori “fragili”

In merito all’estensione temporale della tutela di cui al comma 2 del citato art. 26, si ricorda che - come precisato nel citato messaggio 15/1/2021 n. 171 - **mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020** (ex art. 26 del d.l. 14/8/2020 n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020 n. 126 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), **per il 2021, l’art. 1, comma 481, della legge 30/12/2020 n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021), ha disposto l’applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori “fragili” (commi 2 e 2-bis) per il periodo dall’1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.**

(**) Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” (smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. *La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva* (art. 18, comma 1).

Al riguardo, l'art. 15 del d.l. n. 41/2021, dispone al comma 1 che: *“All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»”*. **Ne consegue che viene estesa la suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l'anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.**

Al comma 2-bis del novellato art. 26, viene confermato che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l'INPS procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

Tutela della quarantena

In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, **la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando**, con il comma 484 dell'art. 1, **a decorrere dall'1 gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa**, precedentemente previsto al comma 3 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 (come già illustrato nel messaggio n. 171/2021).

Per gli eventi afferenti al 2020, invece, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all'INPS, considerato che, come già illustrato nel messaggio n. 2584/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020), il legislatore ha in un primo tempo previsto, per poter accedere alla tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l'indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (con l'unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).

Tuttavia, sono emerse, già dalla prima applicazione della norma, molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell'emergenza sanitaria.

L'INPS ha quindi fornito apposite indicazioni, con riferimento agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per il riconoscimento della prestazione mediante opportuni scambi informativi con i soggetti coinvolti (lavoratori, medici e AA.SS.LL.).

In tale contesto, alcune Regioni hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell'isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

La situazione di criticità sopra descritta, che ha comportato effetti considerevoli sulla gestione del processo di riconoscimento della tutela in questione, è stata opportunamente rappresentata ai ministeri competenti per ricevere le necessarie indicazioni.

Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito, come sopra anticipato, che **il medico redattore del certificato, a decorrere dall'1 gennaio 2021, non è più tenuto a indicare "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"**, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell'anno in corso.

Successivamente, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le indicazioni richieste, e precisato sia che **le misure organizzative sopra richiamate adottate da diverse Regioni possono considerarsi valide**, ai fini dell'attuazione del comma 3 dell'art. 26 in argomento, sia che **è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l'esito positivo a tampone molecolare o test rapido.**

Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal ministero vigilante, **per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture INPS territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica**, con l'eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a "*ordinanza dell'autorità amministrativa locale*" (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020).

Stanziamenti previsti per le tutele di cui all'art. 26 del d.l. n. 18/2020 e gestione delle autorizzazioni per l'anno 2020

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti alle tutele in argomento di cui all'art. 26 del d.l. n. 18/2020, il legislatore ha disposto un limite di spesa pari per l'anno 2020 - a seguito dei diversi adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno - a complessivi 663,1 milioni di euro.

Con la legge n. 178/2020 (cfr. l'art. 1, comma 482) è stato poi stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori "fragili", non prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele.

Al riguardo, i ministeri vigilanti hanno precisato che le misure di cui all'art. 26 sono configurate a tetto di spesa e pertanto cessano di produrre effetti al raggiungimento degli importi stanziati.

Ne consegue che **l'INPS provvederà, secondo le indicazioni ricevute, per l'anno 2020, al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, entro i limiti di spesa sopra richiamati.**

Con riferimento all'anno 2021, posto il riconoscimento della tutela ai lavoratori "fragili" fino al raggiungimento degli importi stanziati come sopra riportati, per le ulteriori tutele di cui all'art. 26, l'INPS si riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell'eventuale rifinanziamento dei relativi oneri. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.

Con appositi messaggi operativi, l'INPS impartirà le necessarie istruzioni amministrative e procedurali alle proprie Strutture territoriali.